



Tipo utilizzo: Pubblico
Tipo Privacy: Non contiene alcun dato personale
Stato Redazione: Stesura definitiva
Autore: Saverio Carlo Greco
Ruolo: Revisore Unico
N. Pratica Interna: n. Verbali Organo di Revisione
N. Documento: 2/2022

1

Oggetto del documento: Verbale dell'Organo di Revisione del Comune di Guardia Piemontese

Verbale N: 2/2022

Data della seduta istruttoria: 27/01/2022 Luogo seduta Sede revisore

Ora Inizio seduta: 09:00 Ora Fine seduta: 18:00

Verbale n. 2 del 27/01/2022

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di GENNAIO, alle ore 18,00, l'organo di revisione economico finanziaria ha tenuto una seduta istruttoria per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale recapitata in data 19/01/2022 e recante oggetto: " **Disavanzo di amministrazione esercizio 2020. Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**";

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio comunale inerente all'approvazione del provvedimento di ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2020, con la quale:

- Si illustra la composizione del disavanzo dei precedenti esercizi e se ne indicano i tempi di recupero nei futuri bilanci dell'Ente,
- Si quantifica in € 442.583,50 il disavanzo di competenza dell'esercizio 2020;
- Si evidenzia che l'analisi delle cause del disavanzo ricorre ad una "una verifica complessiva del Bilancio dell'Ente nel suo complesso a partire, almeno, dall'entrata in vigore del Bilancio Armonizzato";
- Si da atto di come "i dati prelevati dal sito del Ministero dell'Interno, Finanza Locale, evidenzino per l'anno 2008, quali Indicatori Finanziari, una incidenza della pressione finanziaria e tributaria pro capite ben più alta rispetto alla media nazionale (71,78% in più la prima e 110,59% la seconda), a fronte di trasferimenti regionali e nazionali sensibilmente più bassi (-24,29% in meno per i primi e -27,61% i secondi)";
- Si rileva come "l'autonomia finanziaria del Comune sia del 75,04% (+33,14% rispetto al valore nazionale), mentre l'autonomia impositiva sia del 53,38% (+63,24% rispetto alla media nazionale)";
- Si prende atto "come l'analisi dei documenti di programmazione finanziaria dell'Ente evidenzia come le spese non supportate da contribuzione risultino quelle strettamente connesse con le attività essenziali dell'Ente (stipendi, rimborso mutui, spese energia elettrica, gestione servizio idrico integrato, gestione rifiuti, etc.)";
- Si ricostruisce il contributo del comune di Guardia Piemontese al Fondo solidarietà comunale dal 2013 al 2021;
- Si rileva in maniera analitica quale sia stato l'effetto del contributo al Fondo Solidarietà comunale sul gettito introitato dall'Ente a titolo di IMU;
- Si da atto che le aliquote applicate per i tributi comunali siano già determinate al livello massimo consentito dalla normativa;



- Si evidenzia che “le ragioni che hanno condotto ai disavanzi tecnici rilevati a partire dal riaccertamento straordinario del 2015 siano riconducibili alla pressione finanziaria che il sistema di solidarietà comunale comporta”;
- Di da atto che “che la quota del maggiore disavanzo 2020 è pari ad euro **442.583,50** e che verrà ripianata in anni cinque (5) a decorrere dall'anno 20212;
- Si determinano le previsioni di spesa per la quota di disavanzo da ripianare a carico dei rispettivi esercizi, nel redigendo bilancio di previsione 2021-2023 e nei successivi bilanci di competenza.
- Si propone di applicare le misure strutturali indicate nella parte motiva, dirette al ripiano del disavanzo e ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte e, in particolare:
 - a) Rendicontazione/efficientamento della gestione di tutte le fasi inerenti il recupero delle entrate proprie (si evidenzia come sia stato fatto partire un ruolo coattivo per il recupero IMU 2016 di € 381.072,00 per complessivi n° 596 avvisi e che la società incaricata abbia prodotto una attestazione di stima preventiva del recupero per gli anni 2017 e 2018 dell'IMU pari a € 300.000,00 annui per complessivi n° 550 avvisi annui);
 - b) Contrazione ed efficientamento della spesa corrente;
 - c) Verifica cespiti per potenziale vendita (vendita legname da taglio boschi comunali, vendita immobili comunali, etc.);

Considerato che, ai sensi dell'art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186:

a) è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione;

b) può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura contestualmente all'adozione di una deliberazione consiliare avente per oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio;

Richiamato l'art. 188, c. 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di piano di rientro dal disavanzo di amministrazione;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

OSSERVATO

in relazione alla congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di nuove entrate a copertura della quota di disavanzo pari a € 381.072,00 per l'esercizio 2021 ed € 300.000,00 per i due successivi, quanto segue:

- **in relazione alla coerenza e compatibilità della proposta di deliberazione con il quadro normativo sovraordinato, quanto segue:**
 - La proposta di deliberazione assolve alle norme contenute nell'art. 188 TUEL, avendo fissato in anni 5 (il periodo residuo di durata della consiliatura) l'arco temporale entro cui ripianare il disavanzo tecnico 2020, ed avendo quindi analiticamente indicato le quote di riparto da applicare al bilancio preventivo 2021-2023 ed esercizi successivi.
 - Ai sensi dell'art. 188 TUEL, la deliberazione sulla ripartizione del disavanzo “contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo”. A tale prescrizione l'Ente ha assolto nella proposta di delibera fornendo una spiegazione del disavanzo legata, praticamente, esclusivamente alle dinamiche del Fondo di solidarietà comunale ed ai loro effetti sul gettito IMU dell'Ente. A tale proposito, l'Organo di revisione osserva in via preliminare che:

- Si è proceduto ad un confronto tra i dati esposti nella proposta di delibera, con riferimento all'andamento delle entrate IMU, al lordo ed al netto del contributo al FSC e i dati contabili per i periodi 2019 e 2020. L'analisi condotta ha evidenziato una critica dissonanza tra i dati contabili e quelli tecnico-operativi (estratti dal sito del Ministero degli Interni).
- L'Analisi ha in particolare evidenziato le seguenti criticità:
 - L'Ente stanZIA come preventivo d'entrata un valore pari all'ammontare complessivo dell'IMU versata dai contribuenti nell'ultimo periodo consuntivato dal Portale del Federalismo Fiscale, per come documentato all'Organo di revisione in occasione delle verifiche sulla pratica di assestamento 2020.
 - L'ente stanZIA poi tra le spese una posta preventiva di costo pari al contributo fisso al FSC per un importo pari ad € 178.534,17, che rappresenta per l'appunto l'importo stabilito dal Ministero dell'Interno negli anni 2016-2022.
 - Per la parte variabile (negativa) di partecipazione al fondo l'Ente non ha operato nel 2019 alcuna scrittura, tanto da riportare un residuo attivo a fine esercizio 2019 di € 237.240,97. Nel 2020, invece, l'Ente ha operato una riduzione dello stanziamento della voce d'entrata per € 169.538,74.
 - Di deve però rilevare che la riduzione dello stanziamento 2020 non coincide con la parte di contribuzione al fondo dichiarata nella proposta di delibera di riparto, pari ad € 126.080,37.
 - Si deve altresì rilevare che la mancata rilevazione della partecipazione (negativa) al fondo 2019, pari ad € 152.754,64 assume un valore di molto inferiore a quello dei residui attivi del capitolo Codice 1010108001 del Conto Entrate del Rendiconto 2020, pari ad € 394.610,07.
 - Si aggiunga, peraltro, che sul conto contabile 215 della spesa non viene operata alcuna scrittura in corso d'esercizio (con ciò maturando un'economica di spesa che confluisce sul risultato amministrativo.
 - Giova richiamare che il principio contabile n. 4/2 allegato al Dlgs. n. 118/2011, al punto 1 dispone che "Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla Legge, quale l'art. 6 del Dl. n. 16//2014, il quale prevede che i 'Comuni iscrivono la quota dell'Imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato", e successivamente al punto 3.7.5 che "le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto...".
Pertanto, l'Imu (in quanto imposta autoliquidata dal contribuente) deve essere accertata dagli Enti Locali in base alle riscossioni effettive (cassa) e, quindi, al netto della quota di Fondo di solidarietà comunale trattenuta da Ade, sia nel caso in cui quest'ultimo sia positivo che nel caso in cui sia negativo.

In alcuni casi i Responsabili dei servizi finanziari (anche di importanti Comuni) nell'ipotesi in cui il Fsc risulti negativo, iscrivono in entrata l'importo dell'Imu al lordo del Fsc negativo comunicato (previsto e variato al momento della definizione dell'importo) e in spesa la quota dello stesso Fsc da versare; la regolazione (accertamento in entrata e impegno in spesa con relativi reversali e mandati) avviene nel momento in cui vengono compensati i flussi Imu come risultante da Punto fisco della Ade e/o da Tbel del sito internet della Finanza Locale.

Ebbene, la prassi seguita dal Comune di Guardia Piemontese sembra difforme sia dal principio contabile che dalla prassi operativa diffusa presso molti comuni. In base alle informazioni acquisite agli atti istruttori di questo parere, dunque, appare assai probabile che l'Ente **sovrastimi** il gettito IMU in fase di previsione ed è pure probabile che nel dato di Residuo attivo esposto nel rendiconto 2020 vi sia un errore più o meno significativo.

Trattandosi di importi assolutamente significativi e di poste contabili su cui, pur in presenza di prassi difforme, vi è un principio contabile di diretta applicazione, si raccomanda di procedere all'immediata verifica del residuo attivo al 01/01/2021 del capitolo Codice 1010108001. Si invita inoltre ad una verifica della prassi

contabile in uso e un adeguamento alle modalità di contabilizzazione dettate dal principio contabile n. 4/2 allegato al Dlgs. n. 118/2011, al punto 1. Tale raccomandazione viene annotata sul registro di lavoro dell'Organo di Revisione con il codice Segnalazione n. 66/VI02.

Si precisa che l'ammontare dello stanziamento IMU è stato oggetto di verifica ad opera di quest'Organo di Revisione in occasione dell'approvazione della pratica di assestamento 2020. In quell'occasione gli Uffici hanno reso documentazione (vedi mail ricevuta, su espressa richiesta, dall'Organo di Revisione in data 25/11/2020 ad oggetto: "Calcolo stanziamento IMU") che attestava l'importo del gettito complessivo IMU riscosso in precedenza, senza chiarire gli effetti che sullo stanziamento dovevano considerarsi per effetto della contribuzione al fondo FSC.

Inoltre, l'Organo di revisione osserva che:

- la contribuzione al fondo di solidarietà di ogni ente è calcolata in ragione della differenza tra la "capacità fiscale standard" dell'ente e le "Risorse standard del fondo". Nel caso del Comune di Guardia Piemontese, evidentemente, il meccanismo perequativo messo in atto dal 2015 per "spingere" le amministrazioni ad un utilizzo più efficiente delle proprie risorse, risulta penalizzante. In particolare, la "capacità fiscale standard" dell'Ente sarebbe di molto superiore alle "risorse standard" necessarie per assolvere alle funzioni fondamentali della popolazione amministrata.
- In tali condizioni, piuttosto che insistere sulla budgettizzazione delle spese su base storica, potrebbe convenire procedere all'elaborazione dei bilanci di previsione su base analitica, tentando di avvicinare la struttura economica dell'Ente a quella incentivata dal meccanismo perequativo del fondo.
- Si consideri che, a partire dal 2020, la componente perequativa aumenta di peso rispetto a quella storica e questo finirà per favorire i comuni che avranno maggiore capacità di gestione della propria struttura economico-finanziaria.
- Nel caso di Guardia Piemontese, nello specifico, il "peso" del Fondo di Solidarietà Comunale risulta decrescente e comunque gravato dalla componente perequativa, che rimane negativa e, quindi, incapace di compensare la componente storica. Si veda la tabella seguente, ottenuta integrando i dati esposti dall'Ente nella proposta di delibera con i dati esposti dal sito del Ministero dell'Interno per gli anni 2021 e 2022 (previsione quota trattenuta operata dall'Organo di Revisione):

Anno di riferimento	Quota trattenuta	Quota compensativa	Totale risorse sottratte
2020	178.534,17	-126.080,37	-304.614,54
2021	178.534,17	-82.989,58	-261.523,75
2022	178.534,17	-58.859,21	-237.393,38

- Per una maggiore coerenza nella politica di bilancio dell'Ente, definita nel Bilancio preventivo 2021-2023, sulla base della premessa logica del programma di riparto del disavanzo pregresso, sarebbe opportuno che l'Ente procedesse ad un confronto della propria struttura economica, definita dall'esercizio delle funzioni fondamentali, con lo standard che costituisce la base di calcolo della quota compensativa. Sulla base di tale confronto l'Ente dovrebbe operare sulle leve di gestione delle spese ed assumere una struttura di costo più confacente.
 - Viceversa, l'Ente programma nel triennio 2021-2023 di ricostituire il proprio equilibrio di bilancio senza operare alcun intervento sul versante della spesa (pure declamato ma comunque non quantificato), ed operando invece sul versante della pressione fiscale sui propri contribuenti che, pure, l'Ente stesso definisce già esorbitante rispetto alle medie considerate nella proposta di delibera di che trattasi.
- **In relazione alla congruità ed alla attendibilità delle previsioni contenute nella proposta di delibera, si osserva quanto segue:**

- o La previsione dell'esercizio 2021 è congrua con l'atto di accertamento formalizzato in corso d'esercizio dall'Ente con Determinazione n. 472 del 24/12/2021.
In particolare, l'atto d'accertamento contempla 596 posizioni accertate, per un importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, pari ad € 381.072,00, così ripartito per classi di credito:

Classe accertamento	Totale Importi avvisi	Numero avvisi	% importo	% numerosità
Fino a 500,00 €	94.284,00	388	25%	65%
Oltre 500,00 €	97.101,00	140	25%	23%
Oltre 1.000,00 €	108.731,00	59	29%	10%
Oltre 5.000,00 €	43.125,00	7	11%	1%
Oltre 10.000,00 €	37.831,00	2	10%	0%
Totale complessivo	381.072,00	596		

Si consideri che il 50% dell'importo complessivo è concentrato sul 12% circa dei contribuenti interessati.

- o La previsione dell'esercizio 2022-2023 è congrua con una previsione di accertamento effettuata dalla società aggiudicataria del servizio.
L'attendibilità delle stime d'entrata dovrebbe assumere un livello sufficiente, giacché le stesse sono effettuate da un operatore specializzato. Si vuole sottolineare che la società che ha operato gli accertamenti è al suo primo anno d'attività nell'Ente e la qualità delle sue stime potrebbe quindi scontare un effetto riduttivo a causa della mancanza di esperienza dello specifico ambiente di riferimento, costituito dall'insieme degli obbligati IMU del comune di Guardia Piemontese. Inoltre, l'esperienza operativa suggerisce che, soprattutto in occasione di un cambio di operatore addetto all'accertamento, non sempre i data base trasmessi dal precedente operatore a quello nuovo sono affidabili e precisi. A titolo esemplificativo, si consideri pure che il data base è costituito da circa 94 avvisi da emettere a carico di contribuenti di cui non si conosce l'indirizzo di residenza, per un credito complessivo dell'Ente pari ad € 42.913,00.
- o Le stime d'accertamento non sono peraltro sufficienti a determinare l'effetto di riequilibrio che qui si vuole ottenere. Infatti, l'eventuale ritardo nella riscossione di tali accertamenti potrebbe comportare l'accumularsi di residui passivi che determinerebbero un aumento dell'accantonamento al FCDE, con già producendosi una parziale sterilizzazione dell'effetto positivo in termini di riequilibrio previsto con la maggiore entrata. Considerata la composizione per classe di importo degli avvisi accertati e, sopra a tutto, che il ruolo è stato emesso negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario, tale eventualità appare piuttosto probabile.
- o Provveda l'Ente ad effettuare la verifica di cui alla Segnalazione n. 66/V102 in tempo utile per la prima rendicontazione prevista per il mese di giugno 2022

L'Organo di Revisione, pur manifestando le riserve sopra indicate, ritiene che gli amministratori abbiano la facoltà di procedere nella direzione indicata nella proposta di delibera di che trattasi, consapevoli della responsabilità che assumono, soprattutto in considerazione del fatto che la legge prevede già i rimedi, disponendo le relazioni semestrali del Sindaco, per l'eventuale erroneità delle previsioni sullo stato di ricostituzione dell'equilibrio di bilancio. Va da sé che ciò vale se per il futuro saranno risolti i problemi di funzionamento più volte indicati da quest'Organo di Revisione e l'Ente cominci ad assolvere puntualmente, senza i ritardi fin qui registrati, nella propria attività di registrazione contabile e rendicontazione.

Tutto ciò osservato,

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

Le seguenti riserve:

- provveda l'Ente ad effettuare una immediata ricognizione delle attività di riscossione del ruolo emesso con Determinazione n. 472 del 24/12/2021; se del caso, procedendo ai provvedimenti consequenziali senza indugio e senza attendere ulteriori verifiche; si rammenta che una condizione di disequilibrio quale quella registrata a consuntivo dell'esercizio 2020 non è compatibile con una tardiva assunzione di atti correttivi, assumendo in tal caso gli amministratori la responsabilità di eventuali ritardi;
- provveda l'Ente a programmare, senza ritardo alcuno, gli adempimenti semestrali previsti dall'art. 188 Tuel, curando che il Sindaco provveda a relazionare sullo stato di realizzazione del piano di riequilibrio esattamente nei termini previsti dalla legge, senza ritardo alcuno; a tal fine si adoperi l'Ente per una immediata approvazione del Rendiconto 2021, che costituisce condizione essenziale per verificare l'equilibrio della gestione del primo semestre del 2022 (che potrebbe essere onerato da un eventuale risultato negativo a consuntivo 2021).
- Provveda l'Ente ad effettuare la verifica di cui alla Segnalazione n. 66/VI02 in tempo utile per la prima rendicontazione prevista per il mese di giugno 2022.
- Provveda inoltre l'Ente ai prossimi adempimenti contabili e di bilancio nei termini di scadenza minori assegnati dalla legge, senza utilizzo di eventuali proroghe di scadenza. Parimenti l'Ente deve assicurare l'espletamento delle attività di verifica di cassa del IV Trimestre 2021 entro e non oltre il 15/02/2022. Segnalazione n. 69/VI19.

La seduta istruttoria si è conclusa alle ore 18.00

Cosenza, lì 27/01/2021

L'organo di revisione


